

Regolamento sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RT-IPI)

232.148

del 28 aprile 1997 (Stato 1° gennaio 2014)

Approvato dal Consiglio federale il 17 settembre 1997

L'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI¹),
visto l'articolo 13 della legge federale del 24 marzo 1995²
sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI),
ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica alle tasse che l'IPI riscuote per la sua attività autonoma; sono salve le convenzioni internazionali applicabili.

Art. 1a³ Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto il presente regolamento non disponga altrimenti, si applicano per analogia le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004⁴ sugli emolumenti.

Art. 2 Determinazione delle tasse

¹ Le tasse che devono essere pagate giusta la LIPI, come anche giusta la legge del 9 ottobre 1992⁵ sulle topografie (LTo), la legge del 28 agosto 1992⁶ sulla protezione dei marchi (LPM), la legge del 5 ottobre 2001⁷ sul design (LDes), la legge del 25 giugno 1954⁸ sui brevetti (LBI), la legge del 20 marzo 2009⁹ sui consulenti in brevetti (LCB) e sulla base delle rispettive ordinanze, sono stabilite nell'allegato.¹⁰

RU 1997 2173

¹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

² RS 172.010.31

³ Introdotto dal n. I dell'O dell'IPI del 7 nov. 2012 e del 4 mar. 2013, approvate dal CF il 1° mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1307).

⁴ RS 172.041.1

⁵ RS 231.2

⁶ RS 232.11

⁷ RS 232.12

⁸ RS 232.14

⁹ RS 935.62

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI dell'8 giu. 2010, approvato dal CF l'11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2251).

² Per la trattazione di richieste speciali e la prestazione di servizi l'IPi può riscuotere una tassa; sono determinanti il dispendio di tempo giusta il numero V dell'allegato e gli esborsi.¹¹

³ Il Consiglio dell'IPi può adeguare le tariffe all'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo all'inizio di ogni esercizio finanziario dell'IPi, sempre che dal 1° luglio 2008 o dall'ultimo adeguamento l'aumento sia pari o superiore al 5 per cento.¹²

Art. 3 Pagamento

¹ Le tasse devono essere pagate entro il termine stabilito dall'IPi.

² Sono salve le disposizioni della legge del 9 ottobre 1992¹³ sulle topografie, della legge del 28 agosto 1992¹⁴ sulla protezione dei marchi, della legge del 5 ottobre 2001¹⁵ sul design¹⁶, della LBI¹⁷ e delle rispettive ordinanze.

Art. 4 Modi di pagamento

Le tasse devono essere pagate in franchi svizzeri:

- a. mediante addebito su un conto corrente aperto presso l'IPi;
- b. mediante qualsiasi altro tipo di pagamento dichiarato ammesso dall'IPi.

Art. 5 Dati inerenti al pagamento

¹ Per ogni pagamento devono essere indicati il nome della persona che lo effettua nonché i dati che permettono di determinare facilmente l'oggetto del pagamento.

² Se i dati necessari mancano, l'IPi invita la persona che ha effettuato il pagamento a comunicare per scritto l'oggetto del pagamento. Se essa non dà seguito a questo invito entro il termine stabilito dall'IPi, il pagamento è considerato non avvenuto.¹⁸

Art. 6 Data e validità del pagamento

¹ È considerato giorno del pagamento quello in cui il conto dell'IPi è stato accreditato.

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPi dell'11 mar. 2005, approvato dal CF il 25 mag. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 2323).

¹² Introdotto dal n. I dell'O dell'IPi del 20 nov. 2007, approvato dal CF il 14 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 1897).

¹³ RS **231.2**

¹⁴ RS **232.11**

¹⁵ RS **232.12**

¹⁶ Nuova espr. giusta il n. I dell'O dell'IPi dell'11 mar. 2005, approvato dal CF il 25 mag. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 2323).

¹⁷ RS **232.14**

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPi del 30 ago. 2006, approvato dal CF il 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4487).

² Il termine di pagamento è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla Posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'IPI.¹⁹

³ Per gli ordini di pagamento con data di valuta oltre il termine di pagamento (art. 3) il capoverso 2 non si applica.

⁴ ...²⁰

Art. 6a²¹ Pagamento mediante carta di credito

¹ In caso di pagamento mediante carta di credito è considerato giorno del pagamento quello in cui l'IPI riceve l'autorizzazione di addebitare. Il pagamento è valido unicamente se la somma, dedotta la commissione riscossa dalla società emittente della carta di credito, è accreditata su un conto dell'IPI.

² Se, in seguito a un reclamo del titolare della carta, l'IPI è obbligato a rimborsare tutta o parte della tassa alla società emittente della carta di credito, il pagamento è considerato non avvenuto. Se concede alla persona che deve effettuare il pagamento un nuovo termine per procedere al pagamento della tassa, l'IPI può richiedere una tassa speciale per lavoro amministrativo; quest'ultima ammonta al 10 per cento della somma dovuta, al minimo però a 50 franchi.

Art. 7 Pagamento tempestivo

¹ Se la tassa non è pagata nella sua totalità entro il termine stabilito, il pagamento è considerato non avvenuto. L'IPI può rinunciare a pretendere il versamento della somma mancante se questa è di entità esigua.²²

² La persona che deve effettuare il pagamento deve comprovare la tempestività del pagamento.

³ Se l'avere in conto non è sufficiente il giorno dell'addebitamento, il pagamento è comunque considerato effettuato se l'intero ammontare era coperto il giorno del pagamento e la somma mancante è stata pagata entro il termine stabilito dall'IPI.

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI del 30 ago. 2006, approvato dal CF il 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4487).

²⁰ Abrogato dal n. I dell'O dell'IPI del 20 nov. 2007, approvato dal CF il 14 mar. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 1897).

²¹ Introdotto dal n. I dell'O dell'IPI del 22 mag. 2001, approvato dal CF il 5 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 2385).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI del 20 nov. 2007, approvato dal CF il 14 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 1897).

Art. 8²³**Art. 8a**²⁴ Riduzione delle tasse in caso di comunicazione per via elettronica

¹ Se la comunicazione ha luogo per via elettronica, l'IPi può accordare una riduzione delle tasse.

² La riduzione non deve essere superiore al 40 per cento della tassa inizialmente dovuta e può ammontare al massimo a 200 franchi.²⁵

Art. 9 Disposizioni transitorie

¹ L'ammontare e le modalità di pagamento delle tasse dovute per un evento antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento si fondano sul diritto previgente.

² Se una tassa è pagata, a torto, secondo il diritto previgente, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento il termine di pagamento è ritenuto osservato se il saldo è versato entro il termine stabilito dall'IPi.

³ ...²⁶

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

²³ Abrogato dal n. I dell'O dell'IPi del 30 ago. 2006, approvato dal CF il 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4487).

²⁴ Introdotto dal n. I del R dell'IPi del 15 mag. 1999, approvato dal CF l'11 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 2632).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPi del 30 ago. 2006, approvato dal CF il 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4487).

²⁶ Abrogato dal n. VI dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

*Allegato*²⁷
(art. 2 cpv. 1)

I. Tasse riscosse in materia di marchi

Articolo	Oggetto	Fr.	
Art. 28 cpv. 3	LPM ²⁸	Tassa di deposito	550.–
Art. 18 cpv. 1	OPM ²⁹		
Art. 18 cpv. 2	OPM	Tassa di classe	100.–
Art. 18a	OPM	Tassa per la procedura d'esame accelerata	400.–
Art. 31 cpv. 2	LPM	Tassa d'opposizione	800.–
Art. 10 cpv. 2	LPM	Tassa di proroga	700.–
Art. 26 cpv. 4	OPM		
Art. 26 cpv. 5	OPM	– supplemento	50.–
Art. 17a	OPM	Tassa di proseguimento della procedura	100.–
Art. 45 cpv. 2	LPM	Tassa nazionale per la richiesta di una registrazione internazionale	100.–
Art. 47 cpv. 4	OPM		
Art. 45 cpv. 2	LPM	Tassa individuale per la designazione della Svizzera	
Art. 8 cpv. 7	PM ³⁰	– per tre classi	450.–
		– per ogni classe supplementare	50.–
		per il rinnovo	500.–

²⁷ Nuovo testo giusta il n. II dell'O dell'IPI del 20 nov. 2007, approvato dal CF il 14 mar. 2008 (RU **2008** 1897). Aggiornato dal n. I dell'O dell'IPI del 20 nov. 2007, approvato dal CF il 21 mag. 2008 (RU **2008** 2431 2623), dal n. II delle O dell'IPI dell'8 giu. 2011, approvato dal CF l'11 mag. 2011 (RU **2011** 2251) e del 7 nov. 2012 e del 4 mar. 2013, approvate dal CF il 1° mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 1307).

²⁸ RS **232.11**

²⁹ RS **232.111**

³⁰ RS **0.232.112.4**

II. Emolumenti riscossi in materia di design

Articolo	Oggetto	Fr.
Art. 17 cpv. 1	ODes ³¹ Emolumento di registrazione	
Art. 19 cpv. 2	LDes ³² – Emolumento di base per il primo periodo di protezione (1°–5° anno)	
Art. 17 cpv. 2 lett. a	ODes – per un design depositato separatamente oppure per il primo design di un deposito cumulativo	200.–
	– per ogni design supplementare di un deposito cumulativo	100.–
	ma al massimo	700.–
Art. 17 cpv. 2 lett. b	ODes – Emolumento di pubblicazione per ogni ulteriore raffigurazione, dalla seconda	20.–
Art. 21 cpv. 3	ODes Emolumento per il rinnovo della protezione	
	– per il secondo periodo (6°–10° anno), il terzo periodo (11°–15° anno), il quarto periodo (16°–20° anno) e il quinto periodo (21°–25° anno)	
	per ogni periodo di protezione:	
	– per un design depositato separatamente oppure per il primo design di un deposito cumulativo	200.–
	– per ogni design supplementare di un deposito cumulativo	100.–
	ma al massimo	700.–
Art. 21 cpv. 3	ODes – Emolumento supplementare in caso di pagamento dopo la scadenza del periodo di protezione	50.–
Art. 31 cpv. 2	LDes Emolumento per il proseguimento della procedura	100.–

³¹ O dell'8 mar. 2002 sul design (RS **232.121**).

³² RS **232.12**

III. Tasse riscosse in materia di brevetti d'invenzione

Articolo	Oggetto	Fr.
Art. 138 cpv. 1 lett. c	LBI ³³	Tassa di deposito 200.–
Art. 17a cpv. 1 lett. a	OBI ³⁴	
Art. 49 cpv. 1	OBI	
Art. 118 cpv. 1 lett. a	OBI	
Art. 124 cpv. 1 lett. c	OBI	
Art. 17a cpv. 1 lett. b	OBI	Tassa di rivendicazione per ogni rivendi-
Art. 53a cpv. 1	OBI	cazione a contare dall'undicesima 50.–
Art. 61a cpv. 2	OBI	
Art. 53 cpv. 1	OBI	Tassa di ricerca 500.–
Art. 57 cpv. 2	OBI	
Art. 59 cpv. 2	OBI	
Art. 17a cpv. 1 lett. c	OBI	Tassa d'esame 500.–
Art. 61a	OBI	
Art. 63 cpv. 2	OBI	Tassa per la procedura d'esame accelerata 200.–
Art. 73 cpv. 2	OBI	Tassa d'opposizione 800.–
Art. 17a cpv. 1 lett. e	OBI	Tassa annuale
Art. 18	OBI	– per il 4° anno a contare dal deposito 100.–
Art. 18a cpv. 3	OBI	– per il 5° anno a contare dal deposito 150.–
Art. 118 cpv. 2	OBI	– per il 6° anno a contare dal deposito 200.–
Art. 118a	OBI	– per il 7° anno a contare dal deposito 250.–
		– per l'8° anno a contare dal deposito 300.–
		– per il 9° anno a contare dal deposito 350.–
		– per il 10° anno a contare dal deposito 400.–
		– per l'11° anno a contare dal deposito 450.–
		– per il 12° anno a contare dal deposito 500.–
		– per il 13° anno a contare dal deposito 550.–
		– per il 14° anno a contare dal deposito 600.–
		– per il 15° anno a contare dal deposito 650.–
		– per il 16° anno a contare dal deposito 700.–
		– per il 17° anno a contare dal deposito 750.–
		– per il 18° anno a contare dal deposito 800.–
		– per il 19° anno a contare dal deposito 850.–
		– per il 20° anno a contare dal deposito 900.–
Art. 18 cpv. 3	OBI	sopratassa 50.–
Art. 46a cpv. 2	LBI	Tassa di proseguimento della procedura 100.–
Art. 15 cpv. 2	OBI	Tassa di reintegrazione 500.–

33 RS 232.14

34 RS 232.141

Articolo	Oggetto	Fr.
Art. 96 cpv. 3	OBI Tassa per il trattamento di una dichiarazione di rinuncia parziale	500.–
Art. 133 cpv. 2	LBI Tassa di trasmissione	100.–
Art. 121 cpv. 1	OBI	
Art. 140 ^h cpv. 1	LBI Tassa di deposito per certificati di protezione complementari	2500.–
Art. 140 ^h cpv. 1	LBI Tasse annuali per certificati di protezione complementari	
Art. 127/	OBI	
	– per il 1 ^o anno	950.–
	– per il 2 ^o anno	1000.–
	– per il 3 ^o anno	1050.–
	– per il 4 ^o anno	1100.–
	– per il 5 ^o anno	1150.–
Art. 127/ cpv. 3	OBI – soprattassa	50.–

IIIa. Emolumenti riscossi in virtù della legge sui consulenti in brevetti

Articolo	Oggetto	Fr.
Art. 12 cpv. 1	LCB ³⁵ Emolumento per l'iscrizione nel registro	200.–
Art. 19 cpv. 1	LCB dei consulenti in brevetti	

IV. Tasse per le topografie

Articolo	Oggetto	Fr.
Art. 14 cpv. 2	LTo ³⁶ Tassa per il deposito della domanda d'iscrizione	450.–

³⁵ RS 935.62

³⁶ RS 231.2

V. Tassa diverse di cancelleria

Oggetto	Fr.
Autenticazione da parte della Cancelleria federale	spese
Copie, nonché trattazione di richieste speciali e prestazione di servizi giusta l'articolo 2 capoverso 2, secondo il tempo impiegato	
– inoltre per ogni periodo di cinque minuti già iniziato	15.–
Soprattassa per richieste urgenti	fino al 50 % della tassa dovuta

Va. Tasse riscosse in materia di diritto d'autore

Articolo	Oggetto	Fr.
Art. 13 cpv. 1 LIPI	Tasse per decisioni prese in relazione alla sorveglianza sulle società di gestione	
	– per ogni periodo di 5 minuti già iniziato	15.–
	Ricorso a esperti esterni	spese

